

Corte di Cassazione sez. lavoro - 5 maggio 2014, n. 9597 – Pres Roselli

Sinistro stradale – trasporto di merci – violazione del limite di velocità – licenziamento – giustificato motivo soggettivo – sussistenza

La corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo nei confronti del lavoratore adibito alla guida di un autoarticolato per trasporto merci. Appurata la responsabilità del dipendente nella causazione dell'incidente stradale a seguito della violazione dei limiti di velocità, i giudici hanno stabilito che il fatto non è estraneo al rapporto di lavoro, essendosi verificato nel pieno svolgimento delle mansioni di autista e che costituisce grave inadempimento degli obblighi lavorativi. Pertanto la grave violazione d una regola posta a base della circolazione stradale, essendo espressione di negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni è idonea a far venir meno la fiducia del datore di lavoro, sull'esattezza delle future prestazioni e di conseguenza costituisce un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.